

## **Sentenza: 13 novembre 2013, n. 264**

**Materia:** trasporti

**Parametri invocati:** art 117, primo comma, Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrenti:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** legge della Regione Molise 23 novembre 2012, n. 25 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea - Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21), dell'articolo 6, comma 1, lettera b)

**Esito:**

1) illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge della Regione Molise 13 novembre 2012, n. 25 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea - Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 per violazione dell'art.117, primo comma Cost. in relazione all'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che vieta restrizioni (se non alle condizioni definite dalla legislazione del Paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini) alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, ed estende tale divieto anche alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.

**Estensore nota:** Anna Traniello Gradassi

**Sintesi:**

Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva questione di legittimità costituzionale in relazione alla norma indicata in epigrafe.

La disposizione censurata, tra gli altri requisiti richiesti per l'iscrizione all'istituto ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, prevede alla lettera b) che i soggetti che aspirino all'iscrizione medesima debbano "essere residenti in un comune compreso nel territorio della Regione da almeno un anno ed avere la sede legale dell'impresa nel territorio regionale".

La Corte ritiene che la previsione della necessità del requisito della residenza protratta per un anno (ovvero dell'ubicazione della sede legale) nel territorio regionale determini una palese discriminazione tra soggetti o imprese, operata sulla base di un mero elemento di localizzazione. Tale elemento non trova, in sé, alcuna ragionevole giustificazione in rapporto alla esigenza (chiaramente desumibile dalla natura degli altri numerosi requisiti richiesti, dal medesimo art. 6, per l'iscrizione) di garantire e comprovare, anche a tutela dell'utenza, le specifiche idoneità tecniche e le attitudini morali del soggetto al corretto futuro svolgimento dell'attività in questione. Sicché, la previsione impugnata si traduce in una limitazione al libero ingresso di lavoratori o imprese nel bacino lavorativo regionale, in danno dei cittadini dell'Unione europea, nonché dei cittadini italiani residenti in altre Regioni.

La Corte si richiama al proprio orientamento costante secondo cui, con riferimento a discriminazioni tra imprese sulla base di un mero elemento di localizzazione territoriale, è stato ripetutamente sancito "il divieto per i legislatori regionali di frapporre barriere di carattere

protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale”. La Corte ritiene che tali considerazioni possano estendersi al caso in cui la misura protezionistica venga ad incidere sulla libertà di stabilimento, così vulnerando l’evocato parametro costituzionale, che impone l’esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni nel rispetto, tra l’altro, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.

Tra questi vincoli vi è l’espressa previsione del divieto di subordinare “l’accesso ad una attività di servizi o il suo esercizio sul loro territorio al rispetto dei requisiti seguenti: 1) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull’ubicazione della sede legale, in particolare: [...] b) il requisito della residenza sul loro territorio per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza» (art. 14, alinea e numero 1, lettera b, della direttiva n. 2006/123/CE)”.

La Corte pertanto arriva a concludere che la previsione impugnata determina un’ingiustificata compressione dell’assetto concorrenziale del mercato degli autoservizi pubblici non di linea e favorisce (per tale sola loro condizione) quei richiedenti già da tempo localizzati nel territorio regionale, con ciò violando anche il principio di parità di trattamento (id est, di non discriminazione), sotteso alla previsione dell’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in tema di libertà di stabilimento.

La Corte richiama infine il punto 65 del Considerando della direttiva n. 2006/123/CE, secondo cui “La libertà di stabilimento è basata, in particolare, sul principio della parità di trattamento che non soltanto comporta il divieto di ogni forma di discriminazione fondata sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di discriminazione indiretta basata su criteri diversi ma tali da portare di fatto allo stesso risultato. L’accesso ad un’attività di servizi o il suo esercizio in uno Stato membro, a titolo principale come a titolo secondario, non dovrebbero quindi essere subordinati a criteri quali il luogo di stabilimento, di residenza, di domicilio o di prestazione principale dell’attività.” e conclude pertanto per la illegittimità costituzionale della norma impugnata per violazione dell’art. 117, comma primo, Cost.